PROVVEDIMENTI IN MATERIA DI IMPOSTA DI REGISTRO SUGLI APPALTI

Art. 3

COMMA ABROGATO DAL D.LGS. LUOGOTENENZIALE 5 APRILE 1945, N. 141

Qualunque sia il prezzo o valore globale, i contratti conclusi tra commercianti, verbalmente o mediante corrispondenza per la riparazione o lavorazione di materie, merci e prodotti affidati dalla ditta committente per essere riparati, trasformati o perfezionati, sono soggetti a registrazione soltanto in caso d'uso, quando la ripartizione o lavorazione costituisca l'oggetto della ordinaria attivita' della ditta assuntrice, da risultare nei modi stabiliti dall'ultimo comma, dell'art. 1.

Non costituisce caso d'uso la inserzione od enunciazione del contratto negli atti della pubblica amministrazione contraente o degli organi amministrativi di controllo, quando sia fatta soltanto ai fini del pagamento o della riscossione dei corrispettivi del contratto stesso.

COMMA ABROGATO DAL D.LGS. LUOGOTENENZIALE 5 APRILE 1945, N. 141.

COMMA ABROGATO DAL D.LGS. LUOGOTENENZIALE 5 APRILE 1945, N. 141.

COMMA ABROGATO DAL D.LGS. LUOGOTENENZIALE 5 APRILE 1945, N. 141.

Versione in vigore dal 25 aprile 1945, non più in vigore dal 16 dicembre 2009 · versione 1

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Provvedimenti in materia di Imposta di registro sugli appalti
Estremi	Legge 19 luglio 1941, n. 771
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 13 agosto 1941

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 27 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/provvedimenti-in-materia-di-imposta-di-registro-sugli-appalti/art-3-comma-abrogato-dal-d-lgs-luogotenenziale-5-aprile-1945-n-141/versione/1

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it